



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Rinnovo della Convenzione per il coordinamento fra il Comune capofila Lendinara e i comuni costituenti l'ambito territoriale sociale VEN_18 ai fini della gestione delle risorse "Quota Servizi Fondo Povertà" CUP I79G25000160001

TRA

Il Comune di LENDINARA capofila dell'Ambito sociale territoriale VEN_18 rappresentato dal Sindaco;

E

il Comune di ROVIGO facente parte dell'Ambito VEN_18 rappresentato dal Sindaco;

come meglio generalizzati nella firma digitale apposta in calce alla presente

PREMESSO CHE

Il Comitato dei Sindaci del Distretto 1 - ULSS5 Polesana, in data 17/11/2022, ha stabilito l'utilizzo delle somme per Quota Servizi Fondo Povertà, come nell'allegato progetto, nel quale vengono individuate le modalità operative e, in particolar modo, una suddivisione del territorio per gruppi di Comuni con l'individuazione di un Ente Responsabile del raggruppamento.

E' stata sottoscritta tra il Comune capofila dell'ATS Ven_18, il comune di Lendinara la convenzione per il coordinamento fra il Comune capofila Lendinara e i comuni costituenti l'ambito territoriale sociale VEN_18 ai fini della gestione delle risorse "Quota Servizi Fondo Povertà";

la convenzione prevedeva la possibilità di rinnovo alla scadenza del 31/12/2025,

è intenzione delle parti procedere al rinnovo per un altro triennio.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra il Comune capofila e il Comune dell'Ambito VEN_18 per la gestione delle risorse "Quota Servizi Fondo Povertà" finalizzate al rafforzamento del servizio sociale professionale.
2. Sottoscrivendo il presente atto, gli Enti si impegnano a rispettare le normative vigenti, nonché le regole e i relativi aggiornamenti.

Articolo 2 – Compiti e responsabilità del Comune capofila

1. Il Comune capofila:
 - coordina la rilevazione dei fabbisogni di servizi sociali nel territorio;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- coordina dal punto di vista tecnico la programmazione e l'attuazione delle azioni comuni, nell'ambito della governance condivisa;
- assicura la gestione delle relazioni tecniche e informative con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- trasferisce le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà al Comune capofila del raggruppamento a fronte di determina di assunzione da parte del Comune dell'Ambito VEN_18 ;
- rendiconta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le modalità di utilizzo dei fondi

Articolo 3 – Compiti e responsabilità del Comune dell'Ambito VEN_18

1. Il Comune Responsabile del raggruppamento:

- opera in qualità di partner di progetto gestendo le risorse assegnate;
- genera un CUP, collegato al CUP Master comunicato dal Comune capofila, da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività e quote di sua competenza.
- impiega le risorse assegnate unicamente per il rafforzamento del servizio sociale professionale, assumendo a tempo indeterminato la/le assistente/i sociale/i
- osserva le disposizioni previste dalle Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" con particolare riferimento alla documentazione necessaria alla rendicontazione, ovvero:
 - a. riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto definito per il PON Inclusion);
 - b. timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto definito per il PON Inclusion);
 - c. ordini di servizio;
 - d. CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico;
 - e. copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto;
 - f. relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo di riferimento.
- trasferisce la documentazione di cui al punto precedente con cadenza trimestrale al Comune capofila di Ambito

2. il Comune dell'ambito, si renderà parte attiva nell'usufruire del servizio, in particolare:

- mette a disposizione a titolo gratuito i locali ammobiliati da adibire a sede di ufficio e sportello.
- sostiene i costi relativi a:
 - a. consumi vari per il funzionamento dei locali di cui sopra (energia elettrica, acqua, riscaldamento/condizionamento), linee ed utenze telefoniche, TARI, spese di pulizia;
 - b. manutenzione dei locali;
 - c. impianti ed attrezzatura informatica con sistema operativo e relative licenze esistenti;
- collabora con il Comune Capofila e il Comune Responsabile del raggruppamento alla realizzazione fattiva del progetto.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Articolo 4 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data del 31/12/2028, salvo rinnovo.
2. Costituisce causa di risoluzione anticipata della Convenzione e di tutti i progetti ad essa collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, il mancato rispetto da parte del Comune Capofila o del Comune dell'Ambito VEN_18 degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 5 – Inadempienze e Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

- a. qualora vengano riscontrati inadempimenti del Comune dell'Ambito agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione nonché agli altri obblighi previsti secondo la normativa vigente in tema di utilizzo e rendicontazione della Quota Servizi del Fondo Povertà, il Comune Capofila prescrive, ove necessario, le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso;
- b. in caso di inadempienza di particolare gravità ovvero qualora il Comune dell'Ambito non abbia seguito in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale o prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Soggetto Capofila potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

Articolo 6 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Comune Capofila e il Comune dell'Ambito.

Articolo 7 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il Comune Capofila
Comune di Lendinara

Il Comune dell'Ambito
Comune di ROVIGO

Sottoscritto con firma digitale